



Determinazione n. 130 del 21.06.2018: Rinnovo copertura assicurativa dipendenti anno 2018 – ASDEP

-----Il Direttore Amministrativo-----

- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio “*provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine...*”;

- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- VISTO l’art. 35 del suddetto decreto “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”;

- VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto sopra citato, ai sensi del quale “*le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta....*”;

- VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;

- VISTO in particolare l’art. 2 “Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento”, secondo cui “*Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento...*”;

- VISTO l’art. 25, comma 1 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità, approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che “*Gli impegni sono assunti dal Direttore nell’ambito delle dotazioni di bilancio...*”;

- VISTO, altresì, l’art. 10 “Acquisizione di servizi e forniture in economia”;

- VISTO, altresì, l’art. 12 comma I del suddetto Regolamento, ai sensi del quale “*...per l’acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA,*

è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta, nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione.”;

- VISTA la deliberazione consigliare n. 740 del 18/12/2017 con la quale sono state pianificate le esigenze dell’Ente, in merito a servizi, forniture e consulenze per l’anno 2017, definendo altresì criteri e principi da seguire ai fini dell’affidamento degli stessi;

- VISTO l’art. 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto degli Enti pubblici non economici, stipulato il 6 luglio 1995, in forza del quale per il personale non dirigente del comparto degli Enti Pubblici non Economici, è istituito un organismo, che ha il compito di assicurare ai dipendenti trattamenti complementari a quelli previsti nell’ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie, mediante stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale nonché per la copertura del rischio di premorienza;

- VISTA la deliberazione consigliare n. 204 del 23/05/2008 con la quale si è deciso di aderire al “Contratto per la copertura assicurativa per il periodo 01.08.2006 – 31.07.2008, dell’assistenza sanitaria integrativa dei dipendenti di INPS, INAIL, INPDAP ed ACI e dei loro familiari fiscalmente a carico e del rischio di premorienza dei dipendenti nonché dei dipendenti degli enti pubblici coperti dalla previgente polizza assicurativa ex art. 46 del CCNL/95 e degli altri enti egualmente rientranti nella normativa di cui all’ art. 46 del predetto CCNL/95 che vorranno aderirvi”, fino al 31.07.2008 e per tutte le ulteriori proroghe che saranno stabilite;

- CONSIDERATO che detto contratto, già prorogato, è scaduto in data 31/12/2016;

- VISTA la determinazione dirigenziale n. 33 del 13 febbraio 2017 con la quale si è provveduto al rinnovo dell’assistenza sanitaria in oggetto;

- VISTA la nota dell’ASDEP, ns. prot. n. 4937 del 21/06/2018, con cui, si rammenta la scadenza della seconda annualità assicurativa, per un premio annuale, inerente al periodo dal 30/06/2018 al 30/06/2019, di € 5.595,50 (cinquemilacinquecentonovantacinque/50), pagabile in due rate;

- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;

-----determina-----

di autorizzare il rinnovo della polizza sanitaria in premessa ed il conseguente pagamento del contributo relativo all’annualità 01/07/2018 – 30/06/2019, da versare in due rate semestrali la prima dell’importo di € 2.892,75



(duemilaottocentonovadue/75), la seconda pari ad € 2.702,75 (duemilasettecentodue/75).

L'impegno di spesa relativo all'esercizio finanziario in corso, pari a € 2.892,75 (duemilaottocentonovadue/75), trova imputazione nell'U.P.B. 1.1.2. (Oneri per il personale in attività di servizio), capitolo 1.1.2.010. (Benefici di natura socio-assistenziale) del bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità.

La seconda tranche troverà imputazione nell'esercizio finanziario di competenza.

Roma, 21 giugno 2018

Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Zagari